

Collana diretta da  
**DOMENICO DALFINO**

# **PREVIDENZA E ASSISTENZA**

EDIZIONE **2025**

con il coordinamento di  
**LEONARDO CARBONE**

 **NeldirittoEditore**

- 13) collaboratori coordinati e continuativi del settore sportivo non dilettantistico;
- 14) amministratori, revisori, sindaci e liquidatori di società;
- 15) lavoratori autonomi che per esercizio abituale dell'attività lavorativa percepiscano un reddito ex art. 49, 917/1986 d.P.R.;
- 16) liberi professionisti per cui in astratto non sussista l'obbligo d'iscrizione ad una cassa professionale;
- 17) consulenti parlamentari;
- 18) spedizionieri doganali non dipendenti (art. 1, c. 3, l. 230/1997);
- 19) collaboratori coordinati e continuativi per Covid 2019 (D.P.C.M. Protezione Civile, 24.10.2020);
- 20) dottorandi di ricerca con borse di studio (art. 1, l. 315/1998);
- 21) medici con contratto di formazione specialistica (art. 41, c. 3, D.lgs. 368/1999);
- 22) associati in partecipazione non iscritti ad albi professionali (art. 43, c. 1, d.l. 269/2003, conv. con mod. nella l. 326/2003, mod. dalla l. 311/2004);
- 23) studenti per borse di studio integrative nell'ambito del programma di mobilità Socrates-Erasmus, nonché gli studenti meritevoli per assegni volti all'incentivazione dell'attività di tutorato (art. 1, c. 3, d.l. 105/2003, conv. nella l. 170/2003).

## 2.1. I liberi professionisti.

Devono iscriversi alla gestione separata tutti i **liberi professionisti** (da ricomprendersi nell'ampia categoria dei lavoratori autonomi, titolari di reddito ex art. 49, d.P.R. 917/1986), **che siano iscritti o meno ad un albo, a condizione che in astratto non siano assoggettati ad un obbligo d'iscrizione ad una assicurazione sociale** (art. 2, c. 26, l. 335/1995 ed art. 44, c. 2, d.l. 269/2003 conv. con mod. nella l. 326/2003), essendo irrilevante se versino ad una cassa previdenziale un **contributo integrativo** (v. Cap. XVII).

**Presupposti per l'iscrizione sono, alternativamente, l'esercizio dell'attività lavorativa:**

- **in modo abituale**, anche se non esclusivo (art. 2, c. 26, l. 335/1995);
- **in modo occasionale** (art. 44, d.l. 269/2003, conv. con mod. nella l. 326/2003).



Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitudine, non hanno - secondo la disciplina vigente "*ratione temporis*", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, c. 26, della l. 335/1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. (Cass. n. 24047/2022). **Ciò anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 12 c. 18, d.l. 98/2011**, conv. con mod. nella l. 111/2011, norma d'interpretazione autentica.



Nel recare tale interpretazione qualificata come autentica, l'art. 18, c. 12, del d.l. n.

98 del 2011, conv. con mod. nella l. 111/2011, ha, dunque, fatto proprio uno dei significati che la disposizione interpretata poteva già esprimere *ex ante* secondo un criterio di plausibilità, successivamente confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità; la norma sospettata di illegittimità costituzionale, pertanto, costituisce disposizione non già innovativa con efficacia retroattiva, bensì di effettiva interpretazione autentica. Essa è sorretta dalla finalità, perseguita dal legislatore, di assicurare - a partire dalla riforma previdenziale del 1995 - una copertura previdenziale anche nell'area non coperta dal regime della cassa categoriale, allorché vi sia l'esercizio dell'attività professionale con carattere di abitualità; finalità che si ricollega all'esigenza, di rilievo costituzionale, di garantire che ai lavoratori siano «assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» (art. 38, c. 2, Cost.) (Corte cost. n. 104/2022; confermata, con riguardo agli ingegneri, da Corte cost. n. 55/2024).

-  L'abitualità deve essere apprezzata nella sua dimensione di scelta "*ex ante*" del libero professionista e non invece come conseguenza "*ex post*" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto, che deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione (cassata, nella specie, la sentenza impugnata, che si era limitata a rilevare che il reddito derivante da attività professionale conseguito dal ricorrente era l'unico suo reddito, senza svolgere alcun esame circa l'abitualità dell'attività) (Cass. n. 26330/2023).
-  L'obbligatorietà dell'iscrizione presso la gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000 costituisce -invece- il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. (Cass. n. 10267/2021).
-  Indipendentemente dalla natura abituale o occasionale dell'attività, qualora ne derivi un reddito annuo superiore a € 5.000, sorge in ogni caso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Questo importo costituisce una soglia oltre la quale non assume rilevanza la distinzione tra attività abituale o occasionale (Cass. n. 8491/2025).

### 2.1.1. Decorrenza delle sanzioni.

Per tutti i liberi professionisti, **in ipotesi di inadempimento, vi è obbligo di pagamento delle sanzioni solo** in relazione ad annualità successive all'entrata in vigore dell'art. 18, c. 12, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. nella l. 111/2011.

-  È costituzionalmente illegittimo per violazione del principio dell'affidamento

l'articolo 2, c. 26, della l. 335/1995, come interpretato dall'articolo 18, c. 12, d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 l. 576/1980, sono tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore (Corte cost. 104/2022; confermata, con riguardo agli ingegneri da Corte cost. 55/2024). Principio questo, che è stato recepito dalla Suprema Corte che ha espressamente affermato che le sanzioni non sono dovute -per inadempimenti anteriori al 2011- in applicazione dello *ius superveniens* (Cass. n. 28652/2024).

### 2.1.2. I produttori assicurativi.

**I produttori assicurativi diretti**, cioè coloro che -senza alcun collegamento con agenti o subagenti di assicurazione- svolgono l'attività direttamente per conto delle imprese di assicurazione, **sono iscrivibili presso la gestione separata, qualora l'attività svolta sia qualificabile come di collaborazione coordinata, ovvero come occasionale**, dando luogo alla produzione di un reddito superiore a 5.000,00 euro.



L'obbligo di iscrizione di cui al d.l. 269 /2003, art. 44, c 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 70/2020).

### 2.1.3. I magistrati onorari.

Devono iscriversi alla gestione separata anche **i giudici onorari ed i viceprocuratori onorari** (art. 25, c. 3, e segg. D.lgs. 116/2017), sia se immessi in servizio successivamente alla data del 16 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.lgs. 116/2017), sia se già in servizio a quella data. Sono esclusi da detta tutela previdenziale e assistenziale **i giudici onorari per i quali in astratto sia previsto l'obbligo d'iscrizione alla Cassa forense**.

Il versamento della contribuzione avviene secondo le modalità previste per i lavoratori autonomi di cui all'art. 53, c. 1, d.P.R. 917/1986 e alle medesime scadenze.

I magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via **non esclusiva** con riferimento al regime contributivo e previdenziale, in base alla l. n. 51/2025 sono iscritti alla Gestione separata dell'INPS e si applicano per intero le aliquote contributive, pensionistiche e aggiuntive, previste per i lavoratori parasubordinati e figure assimilate.



Il reddito imponibile corrisponde a quello indicato nel modello Unico, quadro RL, sez. III e l'aliquota da applicare è quella prevista per i liberi professionisti, cui deve aggiungersi l'aliquota per il finanziamento delle prestazioni di maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COIL (Circ. INPS 24/2024).

#### 2.1.4. I professionisti del settore sportivo dilettantistico.

Devono iscriversi alla gestione separata (art. 35, c. 2, D.lgs. 36/2021) i **lavoratori sportivi dell'area dilettantistica**, se svolgano prestazioni autonome, laddove il compenso superi i 5.000,00 euro; ovvero se siano collaborati coordinati e continuativi.



Sono previste diverse modalità di presentazione delle denunce all'INPS per i collaboratori coordinati e continuativi, a seconda che siano iscritti o meno ad altra forma di assistenza obbligatoria o che siano titolari o meno di pensione diretta; ovvero, a seconda che siano tenuti al versamento della contribuzione con aliquota piena o ridotta (Circ. Inps, n. 88/2023).

#### 2.2. I collaboratori presso le P.A.

Devono essere iscritti presso la gestione separata anche i **collaboratori delle P.A., la cui attività non sia qualificabile come lavoro autonomo.**

Per i collaboratori coordinati e continuativi delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo contributivo di iscrizione alla gestione separata, ai sensi dell'art. 2, c. 26, l. 335/1995, va verificato alla luce dell'art. 50, c. 1 lett. c-bis, d.P.R. 917/1986, cui fa riferimento il citato c. 26, che prevede, ai fini fiscali, l'assimilazione ai redditi da lavoro dipendente di quelli derivanti dallo svolgimento di rapporti di collaborazione con determinate caratteristiche, ossia la prestazione di attività in assenza di vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (Cass. n. 19586/2021).

#### 2.3. Le guide turistiche.

Le guide turistiche devono essere **iscritte alla gestione separata, trattandosi di professionisti per i quali non è previsto un albo professionale.**



L'attività di guida turistica deve essere inquadrata, ai fini previdenziali, nell'apposita gestione separata dei professionisti per i quali non esiste un albo professionale, prevista dal comma 26 dell'art. 2, l. 335/1995, la quale è stata espressamente esclusa, in via derogatoria, dalla gestione dei commercianti, per effetto dell'art. 1, c. 202, l. 662/1996. Tale assunto trova conferma nel c. 205 della citata l. n. 662, che ricomprende nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 11 della legge quadro per il turismo (n. 217 del 1983), che inserisce tra le attività professionali quella di guida turistica. Né è fondata l'affermazione secondo cui l'identificazione del professionista, avente diritto alla iscrizione presso la "gestione separata dei professionisti", sarebbe connotata dallo svolgimento di attività tipizzata dalla legge, che richiede l'iscrizione in albi professionali, atteso che detta tesi non considera che i professionisti iscritti in albi o elenchi non sono iscritti nella gestione di cui all'art. 2, c. 26, l. 335/1995, ma nella gestione di cui al comma 25 dello stesso art. 2. (Cass. n. 3622/2007).